AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Avv. Carlo Alberto FRANCHI Avv. Michele BEVILACQUA Avv. Fabio BUCHICCHIO Avv. Anna Maria CIPOLLONI Avv. Carlo CORNICCHIA Avv. Maria Rita FIORELLI Avv. Daniela FRANCHI Avv. Andrea GALMACCI


Avv. Maria Teresa MAIORCA

Perugia, 25 ottobre 2012

Avv. Enrico MORONI

Alessio MENIGATTI

Dottore Commercialista - Revisore Legale



Raccomandata a.r.

All'UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE DI PERUGIA
Segreteria per il contenzioso e
le procedure di conciliazione
Via Palermo
06124 PERUGIA

OGGETTO: Precisazioni ed integrazioni della domanda di tentativo di conciliazione della Prof. Carla Galofaro Lacognata in data 8 settembre 2012

Per incarico della Prof. GALOFARO LACOGNATA CARLA, nata a Comiso (RG) il 28.1.1953, residente a Perugia, via Leonardo da Vinci 6/a, codice fiscale GLFCRL53A68C927O, docente di ruolo presso l'Istituto d'Arte Bernardino di Betto di Perugia, la quale con me sottoscrive ad ogni effetto di legge, rappresento quanto segue.

La Prof. Galofaro ha inoltrato al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria il ricorso che si allega (allegato 1) e che deve qui intendersi integralmente trascritto.

A detto ricorso il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia ha risposto quanto segue: "nel far presente che il ricorso proposto non può essere accolto, in quanto non esistono le condizioni, si rileva che per poter espletare il tentativo di conciliazione, di cui si fa cenno nella medesima nota, è necessario presentare apposita richiesta".

Al riguardo, preliminarmente, si puntualizza quanto appresso.

1) Il ricorso di cui sopra è stato inoltrato sulla scorta di citazioni normative inesatte a causa dell'errato richiamo formulato nell'art. 2 dell'impugnato provvedimento prot. n. 13723-C3 del 29.8.2012. In realtà l'art. 12 del CCNI sulla mobilità del 29.2.2012 non richiama le procedure previste nel CCNL 24.7.2003, bensì quelle di cui agli artt. 135, 136,

## AVVOCATI E COMMERCIALISTI

137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 ed è quindi a tali disposizioni che occorre fare riferimento.

- 2) Il ricorso era diretto in forma gerarchica al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, essendo rivolto avverso un provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Risulta pertanto anomala la decisione emessa al riguardo dallo stesso Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale.
- 3) La decisione del ricorso risulta del tutto priva di motivazione, non potendo ritenersi adeguata allo scopo la semplice affermazione dell'inesistenza delle condizioni per l'accoglimento.

Quanto sopra premesso, preme comunque puntualizzare che il ricorso inoltrato dalla Prof. Galofaro deve essere letto come idonea istanza di promozione del tentativo di conciliazione. Infatti, nel suo contesto, risulta precisato che l'interessata "dichiara al contempo, ove la richiesta di cui al presente ricorso non sia pacificamente accolta, la propria disponibilità ad aderire ad un'eventuale procedura di conciliazione o successivo arbitrato". Dunque, essendosi verificata l'ipotesi di non accoglimento del ricorso, doveva essere automaticamente presa in considerazione l'istanza di tentativo di conciliazione, come sopra formulata e ribadita in calce al ricorso in questione anche con la delega al sottoscritto Difensore.

Da ciò discende che non occorre presentare una nuova istanza di tentativo di conciliazione. Pertanto, con la presente si invita codesto Ufficio all'espletamento del tentativo medesimo, precisando che:

a) le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto sono quelle qui inizialmente indicate;

b) il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione è lo Studio dell'Avv. Carlo Alberto Franchi in 06121 Perugia, via XX Settembre 76, telefax 0755717936, pec: carloalberto.franchi@avvocatiperugiapec.it;

c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta sono quelle esposte nell'allegato ricorso che, come già detto, deve intendersi a tal fine qui integralmente riprodotto;

d) la Prof. Galofaro delega a partecipare in sua rappresentanza al tentativo di conciliazione il sottoscritto Avv. Carlo Alberto Franchi, nato a Perugia il 19.4.1940, con Studio come sopra, codice fiscale FRNCLL40D19G478O.

Distinti saluti.

Prof. Carla Galofaro Lacognata

Tolefly Sowgut

Avv. Carlo Alberto Franchi

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria

e p. c. al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia

al Dirigente dell'Istituto Statale d'Arte-Liceo Artistico di Perugia

alla segreteria istituita presso l'U.S.P. di Perugia per il contenzioso e le procedure di conciliazione

Oggetto: ricorso contro il provvedimento di utilizzazione della docente Galofaro Lacognata Carla, per il ripristino della titolarità presso il precedente istituto di appartenenza.

La sottoscritta prof.ssa Galofaro Lacognata Carla, docente di ruolo presso l'istituto d'arte Bernardino di Betto e residente a Perugia in via Leonardo da Vinci n. 6/a, c. p. 06121, ricorre contro il provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale n. 13723/C3 del 29 agosto 2012 e successive rettifiche, con cui si dispone la pubblicazione dell'elenco delle utilizzazioni e assegnazioni del personale docente di 1° e 2° grado per l'anno scolastico 2012-2013; e dichiara al contempo, ove la richiesta di cui al presente ricorso non sia pacificamente accolta, la propria disponibilità ad aderire ad un eventuale procedura di conciliazione o successivo arbitrato ai sensi dell'art. 130 e seguenti del C.C.N. del comparto Scuola sottoscritto in data 24 luglio 2003, esponendo a tal fine le seguenti ragioni.

Si premette che:

-per effetto dell'Organico di Diritto pubblicato in data 10/7/2012 dal predetto U.S.P., in base al quale alla classe di concorso D614 (di cui era unica titolare e sesta nella graduatoria incrociata di istituto con 274 punti) risultavano assegnate 17 ore settimanali, la sottoscritta è stata dichiarata in soprannumero e di conseguenza trasferita poi nella Dotazione Organica Provinciale;

-tale determinazione è stata adottata nonostante che il Dirigente scolastico pro tempore avesse espressamente e preventivamente fatto richiesta (con nota n. 5347 del 23/6/12, alla quale il Dirigente. provinciale non risulta avere dato riscontro) per il mantenimento della cattedra pur con 17 ore settimanali, richiamando quanto indicato dalla circolare ministeriale del 29 marzo scorso;

-lo stesso Dirigente Scolastico aveva chiesto per tempo (con nota n. 4674 del 4/6/2012, poi ribadita con la nota di cui sopra) anche <u>l'autorizzazione ad istituire una ulteriore classe nel primo anno del biennio</u>, e tale richiesta è stata poi accolta ma solo dopo la pubblicazione dell'Organico di Diritto e la conseguente perdita per la sottoscritta della cattedra di cui era titolare. Considerato inoltre che:

-in base all'elenco allegato al provvedimento dell'U.S.P. è ora disposta l'utilizzazione della sottoscritta presso il Liceo Artistico-Istituto d'Arte di Perugia con un orario di cattedra completo;

-ciò significa che la cattedra per la c. di c. di cui è titolare la sottoscritta è stata quindi ripristinata, ma anche che un più solerte e tempestivo comportamento del competente Ufficio Provinciale nel rispondere positivamente alle richieste del Dirigente Scolastico, già prima della determinazione dell'Organico di Diritto, avrebbe evitato la soprannumerarietà della scrivente e la conseguente perdita della titolarità e della continuità didattica;

Rilevata in conclusione la macchinosità e l'apparente pretestuosità dei provvedimenti posti in essere dal Dirigente Provinciale per quanto concerne il procedimento relativo alla definizione dell'Organico di Diritto del personale docente per il prossimo anno scolastico nell'istituto in questione, nonché ai successivi atti connessi, e ritenuti comunque tali provvedimenti lesivi dei diritti e dei propri interessi legittimi, richiamato inoltre il primo periodo, comma 1, e l'ultimo periodo, comma 7, dell'art. 23 del C.C.N.I. sottoscritto il 29/02/2012, la sottoscritta chiede che le sia restituita la titolarità nel precedente istituto di

Ai fini di un'eventuale procedura di conciliazione si riserva infine di delegare l'avv. C. Alberto Franchi di Perugia, o altro idoneo soggetto, quale proprio rappresentante.

Perugia, 8 settembre 2012

(prof.ssa Carla Galofaro Lacognata)